



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2022, proposto da Comune di Volturara Appula, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 81;

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, non costituito in giudizio;

nei confronti

Edelweiss Power s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio n. 66;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise; Regione Puglia, Regione Molise; Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Provincia di Foggia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto Dirigenziale n. 133 del 16 dicembre 2021 della Regione Campania, avente a oggetto “*Art. 12 D.Lgs. 387/2003. Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 28 MW in San Bartolomeo in Galdo proposto dalla Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8890*”;

- del Decreto Dirigenziale n. 53 del 3 febbraio 2022 della Regione Campania, avente a oggetto “*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerente al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 MW da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)". Proponente Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8830*”;

- del Decreto Dirigenziale n. 257 dell'8 novembre 2021 della Regione Campania, avente a oggetto "*Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)" - Proponente Sinergia Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8830*";
- del parere definitivo espresso dal Rappresentante Unico per le Amministrazioni Statali in conferenza di servizi per il rilascio dell'A.U. di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come da Relazione finale allegata al Decreto Dirigenziale n. 133 del 16 dicembre 2021 della Regione Campania;
- di ogni altro atto, parere e nulla-osta favorevole alla realizzazione dell'"*Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 28 MW in San Bartolomeo in Galdo*" espresso nell'ambito del procedimento per il rilascio di A.U. e P.A.U.R. sopra indicati, ai predetti comunque connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Edelweiss Power s.r.l. e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente giudizio, il Comune di Volturara Appula impugna, in uno agli atti presupposti:

- il Decreto Dirigenziale n. 53 del 3 febbraio 2022 della Regione Campania, avente

a oggetto *“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerente al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 MW da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)". Proponente Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8830”*;

- il Decreto Dirigenziale n. 133 del 16 dicembre 2021 della Regione Campania, avente a oggetto *“Art. 12 D.Lgs. 387/2003. Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 28 MW in San Bartolomeo in Galdo proposto dalla Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8890”*;

- il Decreto Dirigenziale n. 257 dell’8 novembre 2021 della Regione Campania, avente a oggetto *“Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)" - Proponente Sinergia Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8830”*.

Con un primo gruppo di censure, il Comune si duole: della violazione degli articoli 23, 27-bis e 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, degli articoli 10.5 e 14.9 e dell’Allegato 2 del D.M. 10 settembre 2010; della violazione del giusto procedimento e del difetto d’istruttoria; della mancata previsione di misure di compensazione.

Gli impianti aerogeneratori progettati dalla Edelweiss s.r.l. dovrebbero essere collocati nel territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo in territorio campano, tuttavia si troverebbero sul crinale montuoso che segna il confine tra le Regioni Puglia e Campania per affacciarsi totalmente sul versante prospiciente il Comune di Volturara Appula, a 3,5 Km dal suo centro abitato e a circa 300 metri dal confine della Regione. Ciò nonostante, non sarebbe stata assicurata la piena partecipazione del Comune al procedimento amministrativo; né il parere *“non espresso in conferenza di servizi”* dall’Amministrazione ricorrente, direttamente

interessata al progetto, avrebbe potuto essere sostituito da valutazioni espresse da altri soggetti istituzionali.

L'Amministrazione precedente avrebbe, inoltre, "ignorato" le dichiarazioni critiche espresse dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura per non essere state coinvolte le Amministrazioni preposte alla tutela e alla gestione delle "aree contermini" a quelle interessate dagli impianti, secondo il criterio obiettivo della distanza di 50 volte l'altezza massima del singolo aerogeneratore prescritta dal Legislatore (9 km, nel caso in esame).

L'omesso coinvolgimento del Comune di Volturara Appula avrebbe determinato, inoltre, la mancata adozione di specifiche misure di compensazione per l'impatto sul territorio comunale, nonostante la vicinanza degli impianti.

Con un secondo gruppo di censure, il Comune si duole: della violazione dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con legge n. 120 del 2020), dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 400 del 1988, del decreto legislativo n. 42 del 2004; del difetto di motivazione e della contraddittorietà, dell'incompetenza, del travisamento dei fatti e dello sviamento di potere.

Emergerebbe dalla documentazione in atti che tra le Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo storico-paesaggistico e archeologico non vi fosse unanimità di giudizio, atteso che mentre per la Soprintendenza campana il parco eolico progettato non presenta aspetti di particolare criticità e, comunque, questi sarebbero superabili con prescrizioni, le Soprintendenze per il Molise e per le Province pugliesi coinvolte hanno manifestato differente avviso, producendo uno studio sugli impatti che l'inserimento del parco eolico avrebbe nel contesto territoriale e fornendo alternative di progetto tali da scongiurare il pregiudizio paventato. Tali deduzioni tecniche non sarebbero state, tuttavia, prese in considerazione dal R.U.A.S. ai fini del proprio parere finale.

Il Comune si duole del fatto che i pareri negativi espressi siano stati superati senza

una congrua motivazione; in particolare quelli:

- della Provincia di Foggia, che con nota prot. n. 46484 del 23 settembre 2021 esprimeva il proprio *“parere contrario, non potendo condividere la localizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica con aerogeneratori di grossa taglia, in assenza di una espressa fascia di rispetto nell’area limitrofa al confine provinciale e regionale e priva di regole di protezione di aree introdotte nel rispetto di specifiche direttive comunitarie quale è la Zona IBA 126 Monti Dauni”*;
- della Regione Puglia, che con nota prot. r_puglia/AOO_089-04/10/2021/14284 rilevava, oltre al proprio mancato coinvolgimento (per non essere stata *“correttamente convocata né informata”*), una serie di evidenze di impatto negativo (tenuto conto dell’interferenza dell’impianto con l’IBA Monti della Daunia, la ZSC Monte Sambuco, la ZSC Valle Fortore - Lago di Occhito e col sistema dei tratturi) e di puntuali violazioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, e concludeva per l’incompatibilità dell’intervento;
- della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province B.A.T. e Foggia, che – rispettivamente – con propri pareri istruttori, di analogo contenuto, prot. MIC|MIC_SABAP-MOL|11/10/2021|0011101-P| e MIC|MIC_SABAP-FG|11/10/2021|0009415-P| ribadivano – *“pur nell’irritualità della conduzione del procedimento”* – che *“l’impianto progettato e sottoposto alla valutazione di impatto ambientale in corso abbia impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica”* e che *“l’impianto eolico in questione non può essere realizzato per come proposto”* (contestualmente formulando misure e prescrizioni in variante al progetto presentato).

Infine, nell’elenco dei pareri *“favorevoli senza condizioni”* figura anche quello del Comune di Volturara Appula, che lamenta di non essere mai stato neppure inserito tra le Amministrazioni potenzialmente interessate e di aver chiesto, senza esito, di essere invitato alla conferenza, ricevendo solo la comunicazione dei provvedimenti

finali adottati.

Quanto alla valutazione della rumorosità degli impianti, l'Arpac - Dipartimento di Benevento avrebbe omesso un'adeguata ponderazione degli impatti cumulativi e degli effetti sul versante pugliese.

2. La Provincia di Foggia, in data 24 marzo 2022 (vale a dire entro il termine decadenziale per l'impugnazione), ha depositato un intervento *ad adiuvandum*, rilevando:

- di non aver ricevuto, pur nella qualità di soggetto interessato, né la convocazione per la prima riunione della conferenza di servizi, né la comunicazione di avvio del procedimento (PG/2021/0068711 dell'8 febbraio 2021), e di essere stata coinvolta nel procedimento solo in data 28 giugno 2021 (quando veniva data comunicazione della pubblicazione di un nuovo avviso e della convocazione della conferenza di servizi);
- di aver trasmesso la nota prot. 46484 del 23 settembre 2021, per rilevare che le torri AE08 AE06, AE09 sarebbero dislocate a una distanza dai confini provinciali di circa 200 metri e le torri AE15, AE10 e AE05 a 500 metri circa, sicché non potrebbe sostenersi l'ininfluenza dei regimi di tutela vigenti a pochi metri oltre i confini tra le Regioni;
- di aver, altresì, espresso preoccupazioni circa la presenza di siti naturalistici coincidenti con il limite dell'area IBA (*Important Bird Areas*) Monti Dauni, anche alla luce dell'articolo 5, lettera n), del Regolamento Regionale n. 28 del 2008 (*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*), del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 (*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della*

Regione Puglia) e delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010, che inquadra l'area dei Monti Dauni come particolarmente tutelata;

- di avere, in conclusione, rilevato: l'incompatibilità degli aerogeneratori previsti nel progetto della potenza di 28 MW in quanto ricadenti nella categoria E4; importanti problematiche relative alla tutela dei beni paesaggistici con particolare riferimento al sistema dei tratturi e alle strade a valenza paesaggistica, alle strade panoramiche, ai punti panoramici e ai coni visuali di cui al P.P.T.R. (articoli 78, 81, 84, 86, 88);

- che il responsabile del procedimento avrebbe risolto i contrasti e i pareri negativi espressi dai soggetti partecipanti alla Conferenza *“attraverso un giudizio di prevalenza ... privo di sufficiente motivazione”*.

3. Devono, in primo luogo, essere esaminate – e respinte – le eccezioni sollevate dalla controinteressata Edelweiss Power s.r.l.:

- il ricorso non può ritenersi tardivo, atteso che *“la VIA, ancorché positiva, non è effettivamente idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto stesso, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale; è questa che costituisce il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all'evento (Cons. St., Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Cons. St., Sez. VI, 14 luglio 2011 n. 4290)”* (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 4845 del 2017);

- il ricorso non è, inoltre, inammissibile, essendo la rilevanza della posizione del Comune di Volturara Appula dimostrata, in primo luogo, dal fatto che esso confina con il Comune di San Bartolomeo in Galdo (nel cui territorio dovrebbe sorgere l'impianto) e, in ogni caso, dalla circostanza del suo coinvolgimento, sia pure in un momento successivo, nel procedimento di rilascio dell'impugnato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, tra i *“soggetti individuati come potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi nell'ambito del procedimento in oggetto”* (Decreto Dirigenziale n. 53 del 2022).

4. Sotto il profilo normativo, giova rammentare che il P.A.U.R. è disciplinato

dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale così dispone:

“1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1 [Consultazioni transfrontaliere], e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la

variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga

ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento

per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza dà atto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”.

A sua volta, l'articolo 14-ter (Conferenza simultanea) della legge n. 241 del 1990 prevede che:

“1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni

ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

L'intesa tra le autorità competenti, ai fini delle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale, è richiesta per i soli casi di *“piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti”* (articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato *Impatti ambientali interregionali*).

Diversamente: *“2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.*

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni”.

5. Da quanto emerge dal *“Rapporto Finale della Conferenza di Servizi”*, nella fattispecie in esame:

- la Edelweiss Power s.r.l. ha formulato *“istanza di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs. 152/2006 relativamente al progetto “Impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo”*, acquisita al prot. reg. n. 510139 del 29 ottobre 2020;

- le sedute della conferenza di servizi si sono tenute in data 14 luglio 2021, 6 settembre 2021 e 22 ottobre 2021;
- con Decreto Dirigenziale n. 257 dell'8 novembre 2021, la Regione Campania ha adottato il *“Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)" - Proponente Sinergia Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8830'*, il quale è stato trasmesso – tra gli altri – al Comune di Volturara Appula con nota prot. PG/2021/0556432 del 10 novembre 2021;
- con Decreto Dirigenziale n. 133 del 16 dicembre 2021, la Regione Campania ha rilasciato l'*“Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 28 MW in San Bartolomeo in Galdo proposto dalla Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8890"*, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- infine, con Decreto Dirigenziale n. 53 del 3 febbraio 2022, la Regione Campania ha adottato il *“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. inerente al progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 MW da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)". Proponente Edelweiss Power s.r.l. - CUP 8830"*.

Rileva il Comune di Volturara Appula che:

- la Regione Puglia sarebbe venuta a conoscenza del procedimento in corso – come riportato nella nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. n. 14284 del 4 ottobre 2021 – solo a seguito di segnalazione della LIPU, intervenuta nel procedimento per segnalare le interferenze con le zone di protezione per l'avifauna, a mezzo pec del 13 settembre 2021;
- anche la Soprintendenza per le Province B.A.T. e Foggia sarebbe venuta a

conoscenza del procedimento “*solamente a seguito della comunicazione con nota prot. n. 10424 del 24/09/2021 ... da parte della Soprintendenza ABAP del Molise in merito al mancato coinvolgimento nel relativo procedimento*”, come rilevato nella nota prot. n. 8875 del 27 settembre 2021;

- la Provincia di Foggia, come specificato nella nota prot. n. 46484 del 23 settembre 2021, sarebbe stata inizialmente pretermessa, e invitata a partecipare al procedimento solo dopo la prima conferenza di servizi del 14 luglio 2021;

- infine, lo stesso Comune ricorrente sarebbe stato ignorato dall'Amministrazione procedente, venendo a conoscenza della pendenza del procedimento su segnalazione di altre Amministrazioni, in particolare del confinante Comune di San Bartolomeo in Galdo.

L'Autorità procedente avrebbe, invece, dovuto dare informazione del progettato intervento al Comune di Volturara Appula, ai sensi del richiamato articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisirne il parere in quanto Ente locale interessato dagli impatti dell'impianto da costruire sulla Regione confinante, per tutte le ragioni più avanti illustrate.

6. Nei fatti, con nota prot. PG/2021/0068711 dell'8 febbraio 2021, avente a oggetto “*CUP 8830 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'Impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo - Proponente Edelweiss Power S.r.l. - Avvio del procedimento - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*”, lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha:

- comunicato l'avvio del procedimento;

- richiesto, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai Comuni interessati di dare informazione nel proprio albo pretorio informatico della pubblicazione del precitato avviso, al fine di consentire al pubblico interessato di presentare osservazioni concernenti la valutazione di

impatto ambientale;

- invitato gli enti e le Amministrazioni in indirizzo a far pervenire allo scrivente Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali, ognuno per quanto di propria competenza, eventuali richieste d'integrazione nel merito dei contenuti della documentazione.

Tuttavia, il Comune di Volturara Appula non risulta tra i destinatari della nota, sicché tutte le prerogative di partecipazione procedimentale sopra descritte sono state pretermesse nei confronti suoi e della sua popolazione.

Con successiva nota prot. PG/2021/0140439 del 15 marzo 2021, avente a oggetto *“CUP 8830 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'Impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo - Proponente Edelweiss Power S.r.l. - Comunicazioni urgenti”*, lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato:

- di essere stata avvertita dall'Arpac, con nota prot. n. 11362/2021, che *“parte dell'impianto potrebbe avere possibili significativi effetti su aree ricadenti in regioni diverse dalla Campania”*, atteso che *“un aerogeneratore dista circa 160 metri dal confine regionale con la Puglia e circa 800 metri con il Molise, mentre altri tre distano (circa) uno 190 metri, uno 220 metri ed uno 380 metri”*;

- di volere, pertanto, *“ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.lgs 152/2006 ... dare informativa dell'istanza di cui all'oggetto alle Autorità Competenti in materia di VIA delle Regioni confinanti Puglia e Molise, delle Province di Foggia e di Campobasso e alla UOD 500607 della Regione Campania in qualità di Ente gestore (DGR 684/2019) della ZSC/ZPS IT8020016 Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore”*.

Anche in tale circostanza, però, il Comune di Volturara Appula non risulta tra i destinatari della comunicazione. Segnatamente, il Comune di Volturara Appula non ha ricevuto la nota prot. n. 343374 del 28 giugno 2021, di convocazione della prima

seduta della conferenza di servizi per il giorno 14 luglio 2021, né la relativa documentazione; non risulta invitato alla seconda riunione, tenutasi il 6 settembre 2021; non era, inoltre, tra i destinatari della nota regionale prot. n. 511358 del 15 ottobre 2021, di convocazione della “*terza riunione di lavoro per il giorno 21 ottobre 2021*”.

Con pec in data 18 ottobre 2021, il Comune di Volturara Appula ha inviato alla Regione Campania la propria nota prot. n. 2063 del 29 settembre 2021 – indirizzata anche alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento e avente a oggetto “*CUP 8830 - procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l’Impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo - Proponente Edelweiss Power S.r.l. - Richiesta di sospensione della procedura in ragione degli effetti ambientali, paesaggistici ed archeologici interregionali ricadenti nella Regione Puglia, Provincia di Foggia e comune di Volturara Appula e nell’area IBA 126 Monti della Daunia*” – con la quale, essendo “*venuto, con estrema casualità, nonostante territorio interessato, a conoscenza dell’intervento di cui all’oggetto, e preso atto della documentazione presente sul sito della Regione Campania*”, rappresentava:

- che “*l’Impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione da 28 Mw da realizzarsi in agro del Comune di San Bartolomeo in Galdo insiste sul confine con la Regione Puglia (circa 200 metri dallo stesso) e contestualmente al confine con la Provincia di Foggia con i comuni pugliesi di Volturara Appula e San Marco La Catola che, unitamente agli uffici regionali e provinciali, incaricati di funzioni poste a tutela dei vincoli paesaggistici, ambientali ed archeologici, sono rimasti, inspiegabilmente, in parte esclusi ed in parte convocati tardivamente al tavolo tecnico della conferenza dei servizi, che ad oggi risulta addirittura in fase di conclusione*”;
- di non essere “*mai stato invitato alla istituita conferenza dei servizi nonostante*

risulta ampiamente interessato per via della vicinanza dell'intervento al Regio Tratturo Lucera/Castel di Sangro che attraversa il territorio comunale per diversi chilometri, di cui, in parte sulla linea di confine Regionale”;

- che “la Regione Puglia con la redazione del Quadro di assetto dei tratturi di Puglia quale primo strumento del processo di pianificazione previsto dalla legge regionale 5 febbraio 2014 [recte: 2013] n. 4 ha compiuto e continua a compiere un notevole sforzo in quanto a risorse professionali economiche ed organizzative onde perseguire obiettivi di tutela del demanio armentizio, quale bene storico e vestigia dell'antico fenomeno della transumanza (dal 2019 dichiarato Bene Culturale Immateriale dell'Unesco), coniugati con la valorizzazione delle risorse naturali e plurime vocazioni di essere contemporaneamente rete ecologica, mobilità lenta e sentieristica”;

- che “la valorizzazione ecosostenibile delle risorse interne, innegabilmente disponibili con estrema generosità nella nostra Regione, consente di promuovere uno sviluppo autonomo e auto propulsivo dei territori interessati e, nel contempo, di salvaguardare il contesto ambientale e paesaggistico in cui avvengono le relative trasformazioni”, e che “i vincoli espressi dalla citata legge n. 4/2013 sono ampiamente rafforzati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PTTR) approvato dalla giunta Regionale Pugliese con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015”;

- che “lo sforzo del pianificatore di proteggere la singolarità e l'integrità dei paesaggi identitari risulta inefficace, allorquando, l'intervento realizzato oltre i confini si può configurare comunque quale elemento detrattore, percepito nei suoi potenziali impatti anche in territori esterni ai siti amministrati da regole di tutela, maggiormente quando queste risultano addirittura, con evidenza, violate”;

e chiedeva, pertanto, “ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 152/2006”, alla Regione Campania “di astenersi dall'assumere qualsiasi determinazione di conclusione del procedimento senza aver prima ricevuto, inter alia, il parere del comune di

Volturara Appula".

Solo in conseguenza di tale invio, il Comune di Volturara Appula è stato invitato con nota PG/2021/0516693 del 19 ottobre 2021, ricevuta dal Comune il 20 ottobre successivo, alla conferenza di servizi per il giorno 22 ottobre 2021, alla quale è tuttavia risultato assente.

Al riguardo, il medesimo Comune, con nota prot. 2427 dell'8 novembre 2021:

- ha rappresentato di non aver potuto partecipare, *“non essendo mai pervenuti all'indirizzo mail concordato i necessari dati per il collegamento in video-conferenza”*;
- ha chiesto *“l'immediata esclusione del Comune di Volturara Appula dall'elenco indicato nel resoconto della terza riunione di lavoro tenutasi in data 22 ottobre, annoverando invece il Comune tra gli enti che hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione del parco eolico per le ragioni ampiamente esposte nella ... precedente nota prot. 2063 del 29/09/2021 e condividendo tutto quanto ampiamente esplicitato e motivato nei pareri istruttori della Soprintendenza ABAP del Molise (prot. 11101 dell'11/10/2021) e della Soprintendenza ABAP BAF Foggia (prot. 9415 del 11/10/2021), nonché nei pareri contrari del Comune di San Bartolomeo in Galdo prot. 8643 del 06.09.2021, della Provincia di Foggia prot. 46484/2021 e nelle conclusioni della Regione Puglia prot. 1484 del 04.10.2021”*;
- ha ribadito le ritenute criticità sotto il profilo dell'impatto acustico, della sicurezza e pubblica incolumità, dell'impatto visivo sui beni storici.

7. Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato sotto i profili di seguito esposti.

Deve, in primo luogo e in linea generale, farsi richiamo ai principi che governano i procedimenti amministrativi che vedono necessariamente coinvolte diverse Pubbliche Amministrazioni.

Il principio *“di leale cooperazione reciproca”* nei rapporti fra gli enti pubblici è stato qualificato, dalla sentenza n. 359 del 1985 della Corte costituzionale, come *“principio la cui più elementare e generale espressione sta nell'imposizione del dovere di mutua informazione (art. 3, u.c., legge n. 382 del 1975). Mentre non è*

senza significato che tale dovere si trovi sancito nella normativa (anche sulle competenze: art. 6, u.c., legge n. 833 del 1978) concernente l'attuazione di un altro valore primario dell'ordinamento: quello della salute (art. 32 Cost.).

Né mancano, quanto al principio di cooperazione nei rapporti fra Stato e Regione in tema di paesaggio, positive valutazioni nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 94 del 1985)".

Dice ancora la Corte costituzionale, esprimendosi con riguardo alla materia della produzione dell'energia (sia pure con riferimento in particolare a quella di fonte nucleare), che:

- *“la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione che si viene così ad instaurare si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio. Chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta: dunque, trasmettendo l'atto oggetto di parere e concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio. Nel contempo, il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine fissato”;*

- *“l'impianto normativo edificato dal legislatore statale si regge su presupposti frutto della combinazione dei molteplici elementi che compongono la materia della produzione dell'energia ... Uno di essi è il principio di leale collaborazione, le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice. Invero, questa fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005), cui consegue l'applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenze n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005)” (sentenza n. 33 del 2011; cfr. anche sentenza n. 240*

del 2020).

Per quanto, segnatamente, concerne la conferenza di servizi, il Consiglio di Stato, nel proprio parere n. 890 del 2016 reso sullo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), ha rilevato che:

- la norma di delega prevede, tra i principi e criteri direttivi della riforma, la *“definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti”* e la *“previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame”*;

- *“se la Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) – riformata in parallelo alla conferenza dalla stessa legge n. 124 ... – si riferisce di regola all'avvio delle attività più semplici, in quanto ‘libere’ e non necessitanti di alcun provvedimento autorizzativo, neanche per silentium, la conferenza di servizi si colloca dal lato opposto della scala delle complessità da gestire, e si riferisce alle attività che richiedono provvedimenti di assenso, comunque denominati, più complessi, sia per la presenza di più ampia discrezionalità amministrativa (a fronte di funzioni totalmente vincolate per la SCIA), sia per la più pregnante esigenza istruttoria sulle attività da autorizzare, sia per la presenza di molteplici amministrazioni coinvolte, con interessi pubblici spesso in dialettica tra loro”*;

- alla prima *ratio* della disciplina, vale a dire *“sostituire ad una serie di valutazioni separate di singoli interessi pubblici ... un ‘dialogo tra amministrazioni’ che conduce ad una valutazione unica, globale e contestuale di tutti gli aspetti coinvolti”*, se ne affianca una seconda: *“semplificare e accelerare i processi decisionali delle amministrazioni coinvolte, superando l'originario principio di*

unanimità”; quest’ultima deriva “*da una ‘complessità fisiologica’ tipica dei moderni sistemi amministrativi democratici ... quella di riconoscere una pluralità di interessi pubblici meritevoli di tutela, non necessariamente collocati dalla legge (e neppure, talora, dalla Costituzione) in un ordine gerarchico o di prevalenza, ma spesso anzi collocati in posizione di equiordinazione. In tale contesto, il contemperamento fra essi viene sempre più spesso realizzato con moduli orizzontali e consensuali, e sempre più raramente con moduli verticali e gerarchici”*.

Benché la Regione Campania non si sia adeguatamente attivata al fine di coinvolgere tutti gli Enti potenzialmente interessati, il Comune di Volturara Appula – come si è detto – le ha in ogni caso, con pec in data 18 ottobre 2021, inviato la propria nota del 27 settembre 2021 (prot. n. 2063 del 29 settembre 2021), indirizzata anche alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nel cui oggetto si evidenziava la “*Richiesta di sospensione della procedura in ragione degli effetti ambientali, paesaggistici ed archeologici interregionali ricadenti nella Regione Puglia, Provincia di Foggia e comune di Volturara Appula e nell’area IBA 126 Monti della Daunia”*.

In conseguenza dell’invio di tale nota, il Comune di Volturara Appula è stato invitato, con nota PG/2021/0516693 del 19 ottobre 2021 ricevuta dal Comune il 20 ottobre successivo, alla terza seduta della conferenza di servizi per il giorno 22 ottobre 2021.

Ebbene, non può non attribuirsi rilievo alla circostanza che la conferenza di servizi si è articolata in tre riunioni, e che il Comune di Volturara Appula è riuscito a farsi coinvolgere nel procedimento soltanto nella fase finale di esso. È stato, al riguardo, evidenziato che “*la previsione secondo cui si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni in cui rappresentante non abbia partecipato "alla riunione" ... potrebbe comportare criticità per il caso di conferenze articolate in più riunioni”* (sul punto, cfr. ancora il citato parere n. 890 del 2016). Si pensi al

fatto che la legge consente alle Amministrazioni interessate, ricevuta comunicazione dall'Amministrazione precedente dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito *web*, di esigere dal proponente le necessarie integrazioni documentali, per i profili di rispettiva competenza, e che nel caso di specie *“durante la seconda seduta di conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ognuno per la propria competenza e sono stati condivisi i contenuti della Bozza di rapporto Finale da allegare al resoconto della riunione”*, poi trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 465820 del 21 settembre 2021 (cfr. Rapporto finale della conferenza di servizi).

Da tutti questi segmenti procedimentali, il Comune ricorrente è risultato illegittimamente escluso.

La Regione Campania – con memoria depositata il 26 marzo 2022 – si difende affermando quanto segue.

In primo luogo, *“nella DGR n. 680 del 7.11.2017, vigente al tempo dello svolgimento del procedimento in questione, oggi sostituita dalla DGR n. 613 del 28.12.2021, negli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione Campania, veniva riportato che “... la comunicazione ai sensi dell’art. 30 comma 2 del d.lgs.152/2006 avverrà solo ove la richiesta di espressione di tali soggetti sia indicata nell’istanza e tali soggetti siano indicati dal proponente nell’elenco (par. 6.2.1 lett.f) sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione” e che, nonostante il proponente non avesse evidenziato nell’istanza la necessità di convocare il Comune di Volturara Appula, nella prima seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 14.7.2021, ... era stato chiesto ai presenti di verificare la correttezza dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, dei soggetti coinvolti, dei pareri endoprocedimentali e dei riferimenti normativi citati senza che nessuno rilevasse nulla in merito”*.

L’argomento non ha pregio. Il decreto legislativo n. 152 del 2006 esige il coinvolgimento delle autorità competenti delle Regioni e degli Enti locali

interessati dagli impatti degli interventi proposti. Ciò, ovviamente, impone all'Amministrazione procedente l'individuazione dei predetti soggetti, non potendo la mancata indicazione degli stessi da parte del privato proponente (ancorché onerato del relativo sforzo) condurre alla legittima esclusione di qualcuno.

Peraltro, l'invocata Delibera della Giunta Regionale n. 680 del 7 novembre 2017, avente a oggetto "*Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Dlgs 104/2017 e prime misure organizzative*", aveva natura di atto organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale, in quanto – testualmente – forniva le "*le opportune indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure previste dal Titolo III della parte seconda del D.lgs n. 152 del 03/04/2006*", gli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale*" e le connesse "*modalità organizzative*", anche transitorie, predisposti dalla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema. Se ne deve, pertanto, escludere la portata innovativa della disciplina del procedimento di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006; ferma restando, in ogni caso, la disapplicabilità anche delle norme regolamentari ove si ponessero "*in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario*" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4009 del 2016).

La Regione prosegue affermando che – ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi "*in modalità videoconferenza*" – avrebbe dovuto essere compilato un *form* reso disponibile via internet, per poi ricevere il *link* di collegamento alla riunione per il giorno concordato.

Ebbene, dagli atti prodotti dalla stessa Regione emerge che il *link* di collegamento è stato inviato non alla pec istituzionale del Comune di Volturara Appula (sulla quale erano sino ad allora transitate le comunicazioni ufficiali con il Comune), bensì all'indirizzo *sindaco@comune.volturaraappula.fg.it*, il che non consente di dare certezza né del suo invio, né della sua ricezione (cfr. allegato 19 depositato il 26

marzo 2022).

Risulta, inoltre (sempre da quanto riferito dalla Regione, cfr. allegato 20 depositato il 26 marzo 2022), che durante la seduta del 22 ottobre 2021 il Sindaco di Volturara Appula aveva fatto presente di non aver ricevuto il *link*, che gli era stato quindi inviato alla “*sua mail personale*” alle ore 13:15; circostanza, questa, che non consente di ritenere assolto l’obbligo di comunicazione gravante sulla Regione procedente; e, del resto, non vi è neanche prova in atti del buon esito di tale invio.

Tali circostanze non consentono, in ultima analisi, di ritenere comprovato che il Comune di Volturara Appula sia stato tempestivamente posto nelle condizioni di partecipare alla conferenza di servizi.

Proprio la gravità delle conseguenze che l’articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990 fa discendere dalla mancata partecipazione alla conferenza di servizi determina un elevato onere di diligenza in capo all’Amministrazione procedente nel mettere tutti i soggetti interessati nella condizione di intervenire. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che, “*premessò che la conferenza di servizi è il luogo, fisico e giuridico, dove devono confluire, per le evidenziate finalità di concentrazione perseguite dal legislatore nella materia, tutte le manifestazioni di volontà delle autorità coinvolte nel procedimento ... nondimeno non appare corretto concludere che sia in ogni caso tamquam non esset una manifestazione di dissenso espressa in forma irrituale (e cioè fuori dalla sede conferenziale) da parte di un’autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile.*

Il principio di leale collaborazione impone indubbiamente alle parti pubbliche di cooperare in vista del perseguimento dell’interesse di cui ciascuna risulti attributaria e di rispettare anzitutto le forme previste dalla legge per la manifestazione della volontà di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento” (sezione sesta, sentenza n. 1144 del 2014).

Peraltro, il Comune di Volturara Appula, benché non ritualmente interpellato dall’Autorità procedente, ha comunque espresso il proprio motivato parere contrario alla realizzazione dell’impianto, nell’esercizio della competenza

riconosciutagli dal ridetto articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò nonostante, la Regione Campania conclude i lavori della conferenza di servizi considerando il Comune di Volturara Appula alla stregua di un'Amministrazione risultata "*assente*" alla conferenza di servizi (cfr. resoconto della terza riunione), e ne inferisce "*acquisito l'assenso senza condizioni*", ai sensi del citato articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

8. In conclusione, ritiene il Collegio che il procedimento che ha condotto all'adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati si sia svolto in modo illegittimo, per non avere la Regione Campania coinvolto in modo tempestivo ed efficace il Comune di Volturara Appula, benché fosse un Ente interessato e competente a esprimersi sulla realizzazione del progettato impianto.

L'accertamento della fondatezza di tale censura impone di rimettere la decisione alla conferenza di servizi correttamente convocata, con conseguente assorbimento dei restanti motivi; l'articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo dispone, infatti, che "*in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati*", e tale situazione si verifica, tra l'altro, quando nel corso del procedimento non venga acquisito un parere obbligatorio per legge.

Nel caso in esame – come "*in tutte le situazioni d'incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio*" – "*il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus*" (Adunanza plenaria n. 5 del 2015).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

9. Le spese del giudizio sono regolate nel dispositivo, sulla base dell'ordinario canone della soccombenza, tra la parte ricorrente e la Regione Campania, sussistendo giusti motivi per la compensazione delle stesse tra gli altri soggetti

partecipanti al giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Volturara Appula, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato. Spese compensate tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO